

TRIBUNALE DI PISA

Sezione Lavoro

RICORSO con istanza cautelare ex ART. 700 C.P.C.

nell'interesse di **SPEZIO SERGIO** nato a Palermo il 30.10.1966 C.F. SPZSRG66R30G273K ammesso al patrocinio a spese dello Stato per il presente procedimento come da delibera che si produce (**doc.1**) rappresentato e difeso nel presente procedimento dall'avv. Beatrice Lucini CF:LCNBRC71D45E715K PIVA:01774520462 con studio in Lucca, via Pisana, 478 pec beatrice.lucini@pec.avvocatilucca.it mail avv.beatricelucini@gmail.com in virtù di delega telematica allegata al presente atto;

RICORRENTE**CONTRO**

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e DEL MERITO (c.f.: 80185250588), in persona del Ministro pro tempore con sede in viale Trastevere, 76/A rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze con sede in Firenze, via degli Arazzieri, 4

RESISTENTE**NONCHE'**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE TOSCANA- UFFICIO X- AMBITO PISA (cf: 80007150503) in persona del Dirigente pro tempore con sede in Pisa, via Pascoli, 8

OGGETTO: RICONOSCIMENTO del diritto al punteggio pieno in misura pari a punti 6 per ogni singolo anno e punti 0,5 per singola frazione di mese o almeno 16 gg (fino ad un massimo di 6 punti) per il servizio militare e/o civile svolto anche non in costanza di nomina personale ATA precario; conseguente rideterminazione del punteggio

FATTO

1. Il sig. Spezio Sergio in data 17 GIUGNO 2024 presentava tramite il portale telematico del Ministero dell'Istruzione e del Merito domanda di inserimento/conferma/aggiornamento ai fini della costituzione delle graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia del personale amministrativo tecnico e ausiliario per



la provincia di Pisa triennio 2024-2027 richiedendo la valutazione del punteggio per il servizio militare svolto **(doc.2)**

2. In tale domanda il ricorrente specificava di essere in possesso di diploma di maturità conseguito nell'anno 1985 presso L'Istituto d'Arte Palermo con voto 39 su 60 e dichiarava di aver prestato il servizio militare di leva obbligatorio presso la Marina Militare.

3. L'ufficio scolastico di Pisa provvedeva all'inserimento del ricorrente all'interno della rispettiva graduatoria attribuendogli un punteggio di 11,80 come collaboratore scolastico (anzichè 17,20) e 9 (anziché 14,40) come assistente amministrativo **(doc.3)** e il ricorrente provvedeva a contestare tale ridotto punteggio con pec del 15.07.2024 **(docc.6 e 7)**

4. Il sopra indicato servizio di leva, nonostante fosse stato prestato in data dal 18.09.87 al 31.01.1990 **(docc.4 e 5)** e quindi in data successiva al conseguimento del titolo di studio non veniva pienamente valutato ai fini dell'assegnazione del punteggio in graduatoria in quanto non prestato in costanza di rapporto di lavoro; ciò in applicazione di quanto disposto dall'allegato A al Decreto Ministeriale n.50/2021 secondo cui *“il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.”*

In particolare, in base a quanto sopra, il servizio non prestato in costanza di nomina viene considerato quale attività lavorativa resa alle dipendenze delle amministrazioni statali con riconoscimento di un punteggio ridotto e cioè punti 0,6 per ogni anno di servizio e punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni (D.M. 50/2021).

5. La suddetta disciplina deve essere ritenuta illegittima e discriminatoria per i seguenti motivi.

MOTIVI IN DIRITTO

1) Il Decreto Ministeriale n.50/2021 è in aperto contrasto con la normativa di cui all'art.569 co.3 del D.lgs 297/94 che esplicitamente stabilisce che *“il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti ”*

In precedenza già la Legge 282/69 recante il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria, all'art. 4 stabiliva che *“ai fini della*



valutazione dei titoli di servizio, il militare di leva sono valutati come servizio scolastico con la massima qualifica” e la successiva legge 958/86 all'art.20 stabiliva che “il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico”.

La sopra indicata normativa di rango legislativo e quindi superiore rispetto al decreto ministeriale richiamato deve necessariamente applicarsi al servizio militare reso successivamente all'entrata in vigore della stessa (e prima della sospensione della leva obbligatoria); ne discende che il servizio di leva obbligatorio deve essere valutato come titolo pari ad un anno di servizio, indipendentemente dalla costanza del rapporto di impiego.

Le disposizioni legislative sopra elencate, nello stabilire la “validità a tutti gli effetti del servizio militare e del servizio civile, anche se non prestato in costanza di nomina, del resto danno puntuale attuazione all'art. 52 della Costituzione secondo cui “l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino” (in tal senso Cass. Civ. 8297/1997).

La portata generale di tale disciplina, che non è connotata da limitazioni di sorta e che non può certo essere derogata da norme di rango secondario, comporta che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi ingiustamente svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive nelle quali, paradossalmente assumerebbero una posizione di vantaggio solo coloro che, per mero caso, avessero prestato servizio di leva in concomitanza di un incarico nel personale ATA.

Quanto sopra è ampiamente confermato dalla Giurisprudenza della Corte di Cassazione, ordinanza 5679/2020 che, pronunciandosi sul punto riferisce che “il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili ai fini della carriera, come anche l'accesso ai ruoli, in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, dovendosi disapplicare, perchè illegittima, la previsione di rango regolamentare che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro (in senso analogo anche Cassazione civile nn.33151/2021 e 36354/2021e più recentemente Cassazione Civile Sez. Lavoro n.8586/2024 del 29.03.2024).



Nello stesso senso le pronunce del **Consiglio di Stato, sentenze 7383/2022 e 7376/2022** che riconoscono che il punteggio per l'anno di servizio militare deve essere valutato interamente anche in assenza di un rapporto lavorativo già in essere per l'aspirante ATA in quanto *“se si pone l'esigenza di ristorare chi ha svolto il servizio militare di leva del sacrificio subito, sotto forma di pregiudizio alle aspettative di progressione di carriera e della propria posizione lavorativa, non è evidentemente negabile che un pregiudizio analogo è predicabile nei confronti di chi un lavoro debba ancora ottenerlo e nondimeno vi debba rinunciare durante il servizio prestato nelle forze armate”*.

Ed ancora Consiglio di Stato sentenze 1720/22 e 3423/22 secondo le quali “ il periodo di servizio militare di leva ...è valido a tutti gli effetti (..) e sempre utilmente valutabile ai fini della carriera sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria in misura non inferiore rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”

Ancora più recentemente il Consiglio di Stato con la pronuncia n.266 del 09.01.2023 con la quale si è ulteriormente ribadito il principio per cui “il servizio di leva obbligatoria ...sono sempre utilmente valutabili ai fini della carriera (art.485 cit) come anche l'accesso ai ruoli (art.2050 comma i cit) in ogni settore sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria”.

In applicazione dei suddetti principi, quindi, al ricorrente spetta il riconoscimento integrale del punteggio (**punti 6** per ogni anno di servizio e punti 0,5 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni di servizio) relativo al servizio di leva svolto.

RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA

Fumus bonis iuris: dalle motivazioni sopra riportate e la copiosa giurisprudenza favorevole nonché la documentazione versata in atti emerge la fondatezza della domanda spiegata dal ricorrente e l'esistenza del pieno diritto ad ottenere il riconoscimento del punteggio pieno (6 punti) per il servizio di leva svolto.

Periculum in mora: oggetto della presente controversia è un rapporto di lavoro subordinato, allo stato ritenuto indispensabile fonte di sostentamento per il ricorrente che versa al momento in una situazione di grave difficoltà economica come emerge dalla documentazione prodotta attestante la ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Devesi quindi considerare che avendo l'Amministrazione



riconosciuto un punteggio inferiore a quello dovuto, il ricorrente si è visto ridurre le possibilità di ottenere l'assegnazione di un posto di lavoro. L'attesa della conclusione del giudizio, determinerebbe nel ricorrente l'ulteriore protrarsi del danno da perdita di chances occupazionali per tutto il tempo di durata del giudizio di merito.

Sussiste quindi il pregiudizio imminente grave ed irreparabile derivante dalla mancata percezione di elementi retributivi per sua natura non suscettibile di integrale riparazione per equivalente.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI E LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)

Con riferimento alla notifica ai controinteressati si osserva che, anche per celerità ed economia processuale, mancando nelle graduatorie pubblicate qualsiasi indicazione di residenza e gli altri dati identificativi dei soggetti in graduatoria che si trovano in una collocazione migliore rispetto al ricorrente, sussistono i presupposti per autorizzare la notifica ex art. 151 cpc mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza nel sito internet del MIUR/Ufficio scolastico Provinciale di Pisa (derogando alle numerose formalità previste dall'art.150 c.p.c.)

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinchè l'Ill.mo Giudicante voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso ai controinteressati con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. ossia mediante la pubblicazione del ricorso e dell'emanando decreto di fissazione dell'udienza sul sito internet istituzionale del MIM e/o dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Pisa.

Per le suesposte ragioni, il sig. Sergio Spezio, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,

CHIEDE

l'Ill.mo Giudice adito del Tribunale di Pisa, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti con assegnazione al ricorrente di un termine per la notificazione del presente ricorso e del pedissequo decreto, rigettata ogni contraria conclusione, eccezione e deduzione voglia accogliere le seguenti conclusioni: "Preliminarmente **in via cautelare**: accertata la fondatezza della domanda avanzata per tutte le ragioni di cui in premessa, disporre- inaudita altera parte- o previa



comparizione delle parti- che il Ministero dell'Istruzione e Merito provveda ad emanare tutti gli atti necessari al fine di aggiornare la Graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia del personale amministrativo tecnico e ausiliario per la provincia di Pisa triennio 2024/25-2025/26 e 2026/27 riconoscendo integralmente al sig. Sergio Spezio il punteggio relativo al servizio di leva prestato e cioè punti 6 per ogni anno di servizio per tutti i mesi di servizio prestato e quindi un punteggio di come collaboratore scolastico 17,20 (anzichè 11,80) e 14,40 (anziché 9) come assistente amministrativo. **Nel merito:** accertare e riconoscere il diritto del ricorrente previa declaratoria di nullità/inefficacia di tutti i provvedimenti pregiudizievoli, l'integrale punteggio e cioè punti 6 per tutti i mesi di servizio di leva prestato (che supera 1 anno) e per l'effetto condannare parte resistente a provvedere al conseguente aggiornamento delle Graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia del personale amministrativo tecnico e ausiliario per la provincia di Pisa triennio 2024/25-2025/26e 2026/27 riconoscendo quindi un punteggio di come collaboratore scolastico 17,20 (anzichè 11,80) e 14,40 (anziché 9) come assistente amministrativo ed in ogni caso adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente. Il tutto con vittoria di spese e compensi dei quali si chiede sin d'ora la distrazione a favore della sottoscritta”.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il ricorrente è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello stato e pertanto il presente procedimento è esente dal pagamento del contributo. Il valore della controversia è indeterminato.

Si allega la documentazione: 1) Delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; 2) Domanda di inserimento graduatoria triennio 2024-2027; 3) estratto graduatoria ata triennio 2024-2027; 4 e 5) attestazione servizio militare svolto; 6 e 7) Pec diffida MIM per il riconoscimento punteggio pieno.

Pisa li 24.03.2025

Avv. Beatrice Lucini

